



COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **21** Data: **16/05/2020**

OGGETTO: MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTRODUZIONE VIDEO CONFERENZA - APPROVAZIONE

Il giorno **16 Maggio 2020**, alle ore **9:30**, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il consiglio comunale.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
CANALI ROBERTO	S	FLAMIGNI GIANNI	S
LAMBRUSCHI LUCA	S	VENTURI CHIARA	S
RAVAGLIA CARLA	S	VETRICINI LIVIO	S
LOTTI LORENZO	S	FABBRI DAVIDE	S
MALTONI FEDERICA	S		
GORI ALAN	S		
BEVACQUA VERONICA	S		
MORETTI LUCIO	S		
PESTELLI GERMANO	S		

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale **AVV. RITA BENINI**.

Assessore esterno Dott.ssa Francesca Farolfi: Presente

Prosindaco Flamigni Villiam: Presente

Vengono nominati scrutatori i signori: PESTELLI GERMANO, MORETTI LUCIO, VETRICINI LIVIO. Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **CANALI ROBERTO**, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTRODUZIONE VIDEO CONFERENZA – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 38, comma 2 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento comunale;

Dato atto che il nostro Comune è dotato del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 93 del 12/07/1995, modificato con atti consiliari n. 98 del 30/08/1995 (Co.re.co), n. 12 del 09/03/2002 (art. 13 bis), n. 68 del 13/09/2004 (art. 8), n. 90 del 22/12/2008 (art. 29), n. 73 del 30/11/2016 (art. 35bis);

Rilevato che tale Regolamento, in attesa di una sua completa revisione, necessita di alcune modifiche perché gli adeguamenti normativi intervenuti nel tempo e l'attuale situazione di emergenze pandemica impone un approccio funzionale diverso rispetto alle precedenti impostazioni;

Preso atto che occorre altresì meglio definire le figure deputate a presiedere tale organo collegiale ed è necessario apportare altre indispensabili precisazioni;

Ritenuto quindi di procedere alle modifiche supportate da specifiche motivazioni, come segue:

ART. 4 – PRESIDENZA

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ed in sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, i quali assumono la funzione di Presidente del Consiglio.*
- 2. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza spetta al Consigliere Anziano; l'anzianità è determinata in base all'età.*
- 3. In alternativa possono essere nominati il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente in via permanente fra i Consiglieri.*

Con questo articolo viene definita chiaramente il succedersi delle sostituzioni alla Presidenza del Consiglio e viene posta la possibilità alternativa della figura di Presidente del Consiglio, interamente ricompresa nell'ambito dell'organo collegiale e distinta rispetto alla Giunta;

ART. 7 – CONFERENZA CAPIGRUPPO

- 1. La conferenza capigruppo è l'unico organo collegiale previsto ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, ed esercita compiti di programmazione dell'attività di Consiglio e di esame degli oggetti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso.*
- 2. La conferenza capigruppo esercita le funzioni attribuite dal Consiglio senza limiti di competenza, come disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.*
- 3. La conferenza capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.*
- 4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.*

- 5) *Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza.*

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 8 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1) *Le Commissioni consiliari sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio comunale nella fase consultiva.*
- 2) *L'Amministrazione comunale ha facoltà di istituire commissioni consiliari attribuendo specifiche competenze per materia con deliberazione consiliare motivata.*
- 3) *All'inizio di ogni mandato e comunque durante lo svolgimento dello stesso, il Consiglio Comunale può nominare con votazione palese le commissioni consiliari. Le commissioni consiliari sono costituite da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale il quale, a sua volta, rappresenta in commissione tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al suo gruppo.*
- 4) *Il gruppo di maggioranza, che in base all'attuale legge elettorale esprime i 2/3 dei consiglieri assegnati, ai fini di una maggiore partecipazione può scegliere di farsi rappresentare da due componenti, i quali, in commissione, esprimono ciascuno la metà dei voti del gruppo stesso.*
- 5) *Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.*
- 6) *Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni.*
- 7) *Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché di dipendenti del Comune, compatibilmente con il funzionamento degli uffici comunali. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti e Associazioni.*
- 8) *Ogni anno, entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio comunale individua con delibera motivata, quali Commissioni confermare e/o istituire. Le Commissioni non confermate cessano automaticamente. Se non vi sono commissioni non si procede a deliberazione. In corrispondenza ad ogni mandato le precedenti commissioni cessano automaticamente.*

**ART. 9 – NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZA PER MATERIA -
SOPPRESSO**

Tenuto conto dell'autonomia organizzativa dell'Ente, gli Amministratori eletti devono organizzare l'Ente in termini di efficienza ed efficacia, evitando aggravii procedurali e abbondanza di organismi consultivi, in coerenza alle esigenze espresse dal programma di mandato. Le commissioni consiliari sono, di norma, istituite all'inizio di mandato, ovvero nel corso dello stesso, garantendo la flessibilità organizzativa necessaria al proseguimento degli obiettivi di mandato.

Preso atto che ai sensi degli art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 41 c. 1 della L. 449/1997, ogni anno agli Enti è richiesto di individuare e valutare con specifiche motivazioni la necessità di dotarsi o meno di organi consultivi con atto deliberativo. Tale adempimento, contrasta con la previsione statica e dogmatica delle commissioni nell'ambito del Regolamento del Consiglio vigente che pertanto deve essere opportunamente modificato;

CAPO IV – COMMISSIONI DI GARANZIA
ART. 13 COMMISSIONI DI GARANZIA

- 1. Il Consiglio può istituire Commissioni di garanzia ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000, con poteri di indagine su oggetti specifici, attribuendone i compiti e fissandone composizione e durata. La Presidenza spetta all'opposizione. Esaurito l'oggetto per il quale è stata istituita la Commissione di garanzia è sciolta di diritto. Le modalità di funzionamento delle commissioni di garanzia sono le medesime previste per le commissioni consiliari.*

La commissione di garanzia viene definita dall'art. 13 coerentemente con l'attuale normativa e integrata nella sua definizione;

ART. 30 – ORDINE DEL GIORNO

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono inseriti, di norma, come segue:
1) Comunicazioni
2) Deliberazioni
3) Ordini del giorno soggetti a votazione
4) Mozioni soggette a votazioni
5) Interrogazioni e interpellanze*
- 2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'Ordine del giorno.*
- 3. L'ordine delle proposte, nonché il loro ritiro o rinvio è facoltà del Presidente, salvo su di esse sia già aperta la discussione, in tal caso il rinvio dell'oggetto è sottoposto a votazione.*
- 4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 37. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.*
- 5. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.*

ART. 46 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

- 1. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.*
- 2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per autonoma decisione del Presidente, salvo il punto sia già posto in discussione. In tale ultimo caso il rinvio deve essere sottoposto a votazione da parte del Consiglio.*
- 3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*
- 4. Eventuali proposte su questioni attuali ed urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed*

attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 24. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

- 5. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.*
- 6. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.*

Si ritiene di modificare l'art 30 e 46 sulla base di due sostanziali motivazioni:

- razionalizzare i tempi di funzionamento del Consiglio dando la priorità agli atti deliberativi che nei tempi e nei modi sono essenziali all'attività di governo di competenza dell'Ente;
- la necessità di adeguare la formulazione degli ordini del giorno per l'esame degli oggetti alle modalità della video conferenza.

ART. 33 BIS - VIDEOCONFERENZE

- 1. Le sedute di Consiglio possono tenersi in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;*
- 2. La seduta in videoconferenza, che è in sede virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, si intende sempre e comunque presso la sede istituzionale del Comune. Tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;*
- 3. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano di diritto gli Assessori e il Prosindaco, possono altresì partecipare i Responsabili di Area o esperti, se invitati;*
- 4. La seduta può prevedere la compresenza di parte dei componenti il Consiglio presso la sede comunale e parte in collegamento mediante videoconferenza, purché sia possibile tecnicamente accertare la presenza e il voto di tutti i componenti con le stesse modalità tecnologicamente possibili;*
- 5. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con video chiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;*

6. *Per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del vigente regolamento del Consiglio comunale, in quanto non incompatibili con le presenti disposizioni. La convocazione dovrà essere anche pubblicata sul sito istituzionale del Comune;*
7. *La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;*
8. *Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente se possibile, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, oppure con successiva pubblicazione nel sito istituzionale del Comune della registrazione video e/o audio della seduta. La registrazione verrà conservata e archiviata per almeno 5 anni provvedendo a tutti gli adempimenti necessari. La registrazione tiene luogo al verbale di seduta e viene trasmessa ai Consiglieri;*
9. *La seduta del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;*
10. *La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate al comma 1;*
11. *Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.*
12. *La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha accertato la presenza dei componenti, dando atto espressamente a verbale che la seduta si svolge in modalità telematica in videoconferenza;*
13. *La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge;*
14. *Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;*
15. *E' fatto divieto di presentare documentazione durante la seduta del Consiglio comunale. Eventuali integrazioni possono essere presentate solo ed esclusivamente entro le ore 11 del giorno precedente alla data di seduta del Consiglio. In ogni caso, oltre tale termine è il Presidente a decidere se accettare la documentazione e rinviare la relativa proposta, ritenendola non sufficientemente istruita sulla base della documentazione presentata in ritardo;*
16. *Sulla base dell'Ordine del Giorno il Presidente gestisce la discussione delle relative proposte, al termine delle quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio/video;*

17. *In caso di interruzioni della connessione in corso di seduta che impedisca il collegamento in videoconferenza e non sia possibile ripristinarla in congruo tempo la seduta si intende conclusa, salvo che il numero dei collegamenti e/o Consiglieri presenti sia tale da assicurare la validità della seduta. In tal caso il Consiglio prosegue la trattazione dei punti all'ordine del giorno, salvo il Presidente ritenga per il rilevante numero degli assenti o per mancanza dei relatori, necessari di rinviare gli oggetti rimasti ad altra seduta.*
18. *Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;*
19. *La seduta è chiusa con dichiarazione esplicita del Presidente, ovvero per cessazione automatica del collegamento non più ripristinabile, salvo quanto previsto al comma 17;*
20. *Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti i componenti sufficienti alla validità della seduta, compreso il Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza, ma, di norma con la registrazione audio/video, ovvero integrazione fra i collegamenti in video conferenza e la compresenza, se possibile;*
21. *Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto nel presente Regolamento, se ed in quanto compatibile.*

Richiamati:

- *il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;*
- *l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia per evitare gli assembramenti durante le sedute del consiglio comunale, aperte al pubblico, e comunque per assicurare in generale, laddove possibile, il rispetto della regola per cui è necessario restare a casa evitando quanto più possibile gli spostamenti, per tutto il periodo emergenziale «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;*

Considerato che le modalità delle riunioni devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché:

- siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti;

- sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;
- dall'attuazione della modalità in videoconferenza «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci»;

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all'esame della I^a Commissione Consiliare in data 13/05/2020;

Preso atto delle relazioni illustrative riportate nella registrazione audio della seduta;

Ritenuto opportuno approvare le suddetta proposte di modifica per i motivi sopra esposti;

Visto lo statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 recante: pareri dei responsabili dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in riferimento alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Generale;

Dopo ampia discussione:

- si concorda di eliminare il comma 3 dell'art 4 – "Presidenza", descritta in proposta;
- si stabilisce di procedere alla votazione per stralcio in forma separata degli artt. 8 e 9;
- di procedere successivamente alla votazione complessiva del provvedimento per i restanti articoli;

Consiglieri presenti **n. 13**

DELIBERA

1) di procedere alla votazione nel Capo III – Commissioni Consiliari, dell'art. 8 – "Costituzione e composizione", che da il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 13
consiglieri votanti	n. 12
consiglieri favorevoli	n. 8
consiglieri contrari	n. 4 (Cons. Flamigni G., Venturi, Fabbri, Vetricini)
consiglieri astenuti	n. 1 (Cons. Pestelli)

*CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 8 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE*

1. *Le Commissioni consiliari sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono ai compiti propri del Consiglio comunale nella fase consultiva.*
2. *L'Amministrazione comunale ha facoltà di istituire commissioni consiliari attribuendo specifiche competenze per materia con deliberazione consiliare motivata.*
3. *All'inizio di ogni mandato e comunque durante lo svolgimento dello stesso, il Consiglio Comunale può nominare con votazione palese le commissioni consiliari. Le commissioni consiliari sono costituite da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale il quale, a sua volta, rappresenta in commissione tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al suo gruppo.*
4. *Il gruppo di maggioranza, che in base all'attuale legge elettorale esprime i 2/3 dei consiglieri assegnati, ai fini di una maggiore partecipazione può scegliere di farsi rappresentare da due componenti, i quali, in commissione, esprimono ciascuno la metà dei voti del gruppo stesso.*
5. *Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.*
6. *Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni.*
7. *Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché di dipendenti del Comune, compatibilmente con il funzionamento degli uffici comunali. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti e Associazioni.*
8. *Ogni anno, entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio comunale individua con delibera motivata, quali Commissioni confermare e/o istituire. Le Commissioni non confermate cessano automaticamente. Se non vi sono commissioni non si procede a deliberazione. In corrispondenza ad ogni mandato le precedenti commissioni cessano automaticamente.*

2) di procedere alla votazione dell'art. 9 – "Numero delle Commissioni e competenza per materia – Soppresso", che da il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 13
consiglieri votanti	n. 12
consiglieri favorevoli	n. 8
consiglieri contrari	n. 4 (Cons. Flamigni G., Venturi, Fabbri, Vetricini)
consiglieri astenuti	n. 1 (Cons. Pestelli)

**ART. 9 – NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZA PER MATERIA –
SOPPRESSO**

3) di procedere alla votazione complessiva del provvedimento, con l'eliminazione del comma 3 dell'art. 4 – "Presidenza", che da il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 13
consiglieri votanti	n. 13
consiglieri favorevoli	n. 13
consiglieri contrari	n. 0

consiglieri astenuti

n. 0

ART. 4 – PRESIDENZA

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ed in sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, i quali assumono la funzione di Presidente del Consiglio.*
- 2. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza spetta al Consigliere Anziano; l'anzianità è determinata in base all'età.*

ART. 7 – CONFERENZA CAPIGRUPPO

- 1. La conferenza capigruppo è l'unico organo collegiale previsto ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 267/2000, ed esercita compiti di programmazione dell'attività di Consiglio e di esame degli oggetti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso.*
- 2. La conferenza capigruppo esercita le funzioni attribuite dal Consiglio senza limiti di competenza, come disciplinate dall'art. 8 del presente Regolamento.*
- 3. La conferenza capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.*
- 4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.*
- 5. Il Presidente può sottoporre al parere della conferenza capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza.*

CAPO IV – COMMISSIONI DI GARANZIA

ART. 13 COMMISSIONI DI GARANZIA

- 1. Il Consiglio può istituire Commissioni di garanzia ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000, con poteri di indagine su oggetti specifici, attribuendone i compiti e fissandone composizione e durata. La Presidenza spetta all'opposizione. Esaurito l'oggetto per il quale è stata istituita la Commissione di garanzia è sciolta di diritto. Le modalità di funzionamento delle commissioni di garanzia sono le medesime previste per le commissioni consiliari.*

ART. 30 – ORDINE DEL GIORNO

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono inseriti, di norma, come segue:*
 - 1) Comunicazioni*
 - 2) Deliberazioni*
 - 3) Ordini del giorno soggetti a votazione*
 - 4) Mozioni soggette a votazioni*
 - 5) Interrogazioni e interpellanze*

2. *Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'Ordine del giorno.*
3. *L'ordine delle proposte, nonché il loro ritiro o rinvio è facoltà del Presidente, salvo su di esse sia già aperta la discussione, in tal caso il rinvio dell'oggetto è sottoposto a votazione.*
4. *Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 37. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.*
5. *L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.*

ART. 46 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. *Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.*
2. *L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per autonoma decisione del Presidente, salvo il punto sia già posto in discussione. In tale ultimo caso il rinvio deve essere sottoposto a votazione da parte del Consiglio.*
3. *Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*
4. *Eventuali proposte su questioni attuali ed urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 24. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.*
5. *Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.*
6. *Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.*

ART. 33 BIS - VIDEOCONFERENZE

1. *Le sedute di Consiglio possono tenersi in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti*

- messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, tablet, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;*
- 2. La seduta in videoconferenza, che è in sede virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, si intende sempre e comunque presso la sede istituzionale del Comune. Tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;*
 - 3. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano di diritto gli Assessori e il Prosindaco, possono altresì partecipare i Responsabili di Area o esperti, se invitati;*
 - 4. La seduta può prevedere la compresenza di parte dei componenti il Consiglio presso la sede comunale e parte in collegamento mediante videoconferenza, purché sia possibile tecnicamente accertare la presenza e il voto di tutti i componenti con le stesse modalità tecnologicamente possibili;*
 - 5. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con video chiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;*
 - 6. Per i termini di convocazione sono fatte salve le previsioni del vigente regolamento del Consiglio comunale, in quanto non incompatibili con le presenti disposizioni. La convocazione dovrà essere anche pubblicata sul sito istituzionale del Comune;*
 - 7. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione;*
 - 8. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente se possibile, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, oppure con successiva pubblicazione nel sito istituzionale del Comune della registrazione video e/o audio della seduta. La registrazione verrà conservata e archiviata per almeno 5 anni provvedendo a tutti gli adempimenti necessari. La registrazione tiene luogo al verbale di seduta e viene trasmessa ai Consiglieri;*
 - 9. La seduta del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;*
 - 10. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate al comma 1;*
 - 11. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.*

12. *La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha accertato la presenza dei componenti, dando atto espressamente a verbale che la seduta si svolge in modalità telematica in videoconferenza;*
13. *La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo Statuto e dalla legge;*
14. *Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;*
15. *E' fatto divieto di presentare documentazione durante la seduta del Consiglio comunale. Eventuali integrazioni possono essere presentate solo ed esclusivamente entro le ore 11 del giorno precedente alla data di seduta del Consiglio. In ogni caso, oltre tale termine è il Presidente a decidere se accettare la documentazione e rinviare la relativa proposta, ritenendola non sufficientemente istruita sulla base della documentazione presentata in ritardo;*
16. *Sulla base dell'Ordine del Giorno il Presidente gestisce la discussione delle relative proposte, al termine delle quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio/video;*
17. *In caso di interruzioni della connessione in corso di seduta che impedisca il collegamento in videoconferenza e non sia possibile ripristinarla in congruo tempo la seduta si intende conclusa, salvo che il numero dei collegamenti e/o Consiglieri presenti sia tale da assicurare la validità della seduta. In tal caso il Consiglio prosegue la trattazione dei punti all'ordine del giorno, salvo il Presidente ritenga per il rilevante numero degli assenti o per mancanza dei relatori, necessari di rinviare gli oggetti rimasti ad altra seduta.*
18. *Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;*
19. *La seduta è chiusa con dichiarazione esplicita del Presidente, ovvero per cessazione automatica del collegamento non più ripristinabile, salvo quanto previsto al comma 17;*
20. *Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti i componenti sufficienti alla validità della seduta, compreso il Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza, ma, di norma con la registrazione audio/video, ovvero integrazione fra i collegamenti in video conferenza e la compresenza, se possibile;*
21. *Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto nel presente Regolamento, se ed in quanto compatibile.*

4) di trasmettere copia del presente provvedimento agli Amministratori ed ai dipendenti e disporre la pubblicazione sul sito istituzionale e in Amministrazione Trasparente.

AREA: SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:MODIFICHE URGENTI AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTRODUZIONE VIDEO CONFERENZA – APPROVAZIONE

PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del D.L. 174/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 07/05/2020

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
Avv. Rita Benini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CANALI ROBERTO

Il Segretario Generale
F.to AVV. RITA BENINI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2020;

Predappio, Lì 29/05/2020

L'Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

X è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì

L'Istruttore Amministrativo Delegato
MINGOZZI ELENA